

**CAMPAGNA ASSICURATIVA 2019**  
**POLIZZA COLLETTIVA**  
**RISCHI AGEVOLATI**  
**N° 1/XXXX/19**

Ai sensi del D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - Reg. UE n. 1305/2013 artt. 36 e 37 - Reg. UE 702/2014 – D.M. 162 del 12.01.2015 semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 – Reg. UE n. 2393/2017 - DM n. 642 del 21/01/2019 (P.G.R. 2019) – DM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (decreto prezzi)

**Società**

SI Insurance (Europe), SA  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Larga, 13 – 20122 MILANO

**Contraente**

Condifesa di  
\_\_\_\_\_

SI Insurance (Europe), SA di seguito indicata Società - prende atto che il Condifesa in indirizzo - di seguito indicato Contraente - ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di neve, Gelo/brina, Alluvione, Siccità, Sbalzo termico,  
Vento caldo, Colpo di sole

alla copertura assicurativa delle produzioni :

**ARBOREE ED ERBACEE**

degli associati al predetto Condifesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la Società nella presente **POLIZZA COLLETTIVA** che ha effetto dalle ore 12.00 del \_\_\_\_\_ 2019 e scadenza alle ore 12.00 del 31 dicembre 2019.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Formano parte integrante della presente **POLIZZA COLLETTIVA**, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 - Condizioni di assicurazione Polizza sulle rese (Mod.P100)
- 2) Allegato 2 - Condizioni di assicurazione Polizza sulle rese (Mod.M100)
- 3) Appendice 1 – Condizioni particolari
- 4) Appendice 2 - Accordi e pattuizioni con il Contraente
- 5) Appendice 3 - Tariffe
- 6) Appendice 4 - Regolamento I.V.A.S.S. N. 40 e 41

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

**ALLEGATO N.1**  
**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
**POLIZZA SULLE RESE (Mod. P100)**

**RISCHI AGEVOLATI**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>ANTERISCHIO</b>                  | Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.  |
| <b>ASSICURATO</b>                   | Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.   |
| <b>ASSICURAZIONE</b>                | Il contratto di assicurazione.  |
| <b>ATTECCIMENTO</b>                 | Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.   |
| <b>AZIENDA AGRICOLA</b>             | Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.  |
| <b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>       | Il documento che riporta i risultati di perizia.  |
| <b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b> | L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li><li>- l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;</li><li>- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;</li><li>- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale (PAI), di cui al fascicolo aziendale previsto dall'art.9 - comma I del DPR n.503/1999;</li><li>- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale;</li><li>- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.</li></ul> |
| <b>COLTURA IRRIGUA</b>              | Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.   |
| <b>CONTRAENTE</b>                   | Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.   |
| <b>CONVALIDA</b>                    | Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.   |
| <b>EMERGENZA</b>                    | Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.  |
| <b>FRANCHIGIA</b>                   | Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.  |
| <b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>        | Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.   |
| <b>INDENNIZZO</b>                   | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  |

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

|  |   |
|--|---|
| <b>INTERMEDIARIO</b>                               | Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.   |
| <b>IRRIGAZIONE</b>                                 | Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.  |
| <b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>                        | La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.   |
| <b>NOTIFICA</b>                                    | Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.   |
| <b>PARTITA</b>                                     | Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.   |
| <b>PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE</b>              | Documento da allegare al certificato di assicurazione i cui dati derivano dal Piano colturale del fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.   |
| <b>PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA</b> | Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo in base alle leggi vigenti.  |
| <b>POLIZZA COLLETTIVA</b>                          | Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.  |
| <b>POLIZZA RIEPILOGATIVA</b>                       | Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.   |
| <b>PREMIO</b>                                      | La somma dovuta dal Contraente alla Società.  |
| <b>PREZZO</b>                                      | Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal Mi.P.A.A.F.T. con apposito decreto.  |
| <b>PRODUZIONE</b>                                  | Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativa al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.  |
| <b>PRODOTTO</b>                                    | Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel P.G.R.  |
| <b>RESA ASSICURATA</b>                             | Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. |
| <b>SCOPERTO</b>                                    | Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.   |
| <b>SEMINA</b>                                      | L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora  |
| <b>SINISTRO</b>                                    | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  |
| <b>SOCIETA'</b>                                    | L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.  |
| <b>SOGLIA</b>                                      | Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel P.G.R. vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva la soglia è calcolata ed applicata separatamente.   |
| <b>TRAPIANTO</b>                                   | Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.  |

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**VARIETA'**

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

**DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI**

Premesso che:

- per l'evento **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno,
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per:

**AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA****GRANDINE**

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**ECESSO DI PIOGGIA**

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

**ECESSO DI NEVE**

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

**VENTO FORTE**

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

**AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE****COLPO DI SOLE**

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.

**SBALZO TERMICO**

Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell'arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.

**VENTO CALDO**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°.

**Dati agrometeorologici** - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

## CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

### PRODOTTO FRUTTA

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

#### DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

##### A) LESIONE

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

**MINIMA** è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.

**LIEVE** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.

**MEDIA** è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.

**NOTEVOLE** è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

##### B) FREQUENZA DELLE LESIONI

###### B1) Drupacee e actinidia

|                 | Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| <b>QUALCHE</b>  | fino a 4               | fino a 3                 |
| <b>PIÙ</b>      | da 5 a 9               | da 4 a 7                 |
| <b>NUMEROSE</b> | oltre 9                | oltre 7                  |

###### B2) Pomacee

|                 | Lesioni minime | Lesioni lievi, medie e notevoli |
|-----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>QUALCHE</b>  | fino a 5       | fino a 4                        |
| <b>PIÙ</b>      | da 6 a 10      | da 5 a 7                        |
| <b>NUMEROSE</b> | oltre 10       | oltre 7                         |

##### C) ONDULAZIONE

Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

**TRACCIA** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto;

##### D) DEFORMAZIONE

#### SI Insurance (Europe), SA

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

**LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

#### **E) FRUTTO DISTRUTTO**

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art.11- Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

#### **F) LESIONE RIPARATA**

E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

### **DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE**

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

- incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

**qualche** - da 1 a 3 incisioni  
**più** - da 4 a 7 incisioni  
**numerose** - oltre 7 incisioni

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 – Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE**

#### **POMACEE**

##### **Definizioni e frequenza :**

**Lesione:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**Lacerazione:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**Svettamento:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**Stroncatura:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

**Rada:** fino a 7 sull'intera pianta.

**Qualche:** da 8 fino 12 sull'intera pianta.

**Numerose:** > oltre 12 sull'intera pianta.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.50 a cm.100 per il pero;

cm.60 a cm.110 per il melo.

#### DRUPACEE

##### Definizioni e frequenza :

**Lesione:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm.1,5 o > a cm,1,5.

**Lacerazione:** ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm.2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

**Rada:** fino a 7.

**Qualche:** fino 12 sull'intera pianta.

**Numerose:** > di 12 sull'intera pianta.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.

#### SI Insurance (Europe), SA

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia** - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ..

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'allegato 1 – punto 1.1 del P.G.R. in base alle **tipologie di polizze** di seguito indicate:

**-Polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 2c del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;**

**- Polizze che coprono due delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (avversità frequenza) di cui all'art.3 comma 2f del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.**

**Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione,
- 2) per eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole, dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica.
- 3) per vento caldo dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1), 2), e 3) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione del certificato di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società e al Contraente, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o fax.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione** - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA -, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Rettifiche** - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

**Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti** - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

**Art. 6 – Foro competente e rinvio alle norme di legge** – Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza di parte attrice nel caso in cui questa sia una persona fisica oppure, in ogni altro caso, quello della sede della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
**Sede Legale:** Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



## ***NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI***

**Art. 7 - Oggetto della garanzia** - La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

**Art. 8 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili** - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

**Art. 9 - Ispezione dei prodotti assicurati** - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

**Art 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato** - L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

**Art. 11 - Esclusioni** – Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni causati da inondazione;
- f) danni causati da incendio;
- g) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) danni conseguenti a fitopatie;
- k) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- m) danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- n) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- o) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

**Art.12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo** – E' ammesso sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore del **20%** del valore assicurato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione secondo quanto disposto all'**art. 13 – Franchigia**.

L'indennizzo sarà calcolato come previsto all'**art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate**.

In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Società, darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Società.

Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 13 - Franchigia** - L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali limiti di indennizzo previsti al successivo **art. 15 – Limite di indennizzo**.

**a) FRANCHIGIA GRANDINE**

**Franchigia fissa:**

**franchigia minima 10%:** frumento e altri cereali minori, mais, sorgo, soia, colza, girasole, riso, uva da vino e da tavola, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato e prato pascolo,

**franchigia minima 15%:** frutta (ad eccezione delle ciliegie), olive, pomodoro, tabacco,

**franchigia minima 20% :** tutti gli altri prodotti.

Sono ammesse le seguenti franchigie opzionali:

- per i prodotti a franchigia minima 20%, opzione della franchigia del 30%,
- per i prodotti a franchigia minima del 15%, opzione della franchigia del 20% o 30%,
- per i prodotti a franchigia minima del 10%, opzione della franchigia 15%, 20% o 30%.

**Franchigia scalare 30%:**

E' ammessa la stipulazione di certificati di assicurazione con franchigia iniziale del 30%, al superamento della quale ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia scalare corrispondente al danno così come previsto, per ciascun prodotto, nelle tabelle di seguito indicate:

**FRUTTA (ad eccezione di albicocche, ciliegie e susine) – OLIVE - POMODORO CONCENTRATO - POMODORO PELATO - UVA DA TAVOLA**

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO  | FRANCHIGIA |
|-------|------------|--------|------------|
| 30    | 30         | 45     | 15         |
| 31    | 29         | 46     | 14         |
| 32    | 28         | 47     | 13         |
| 33    | 27         | 48     | 12         |
| 34    | 26         | 49     | 11         |
| 35    | 25         | 50-100 | 10         |
| 36    | 24         |        |            |
| 37    | 23         |        |            |
| 38    | 22         |        |            |
| 39    | 21         |        |            |
| 40    | 20         |        |            |
| 41    | 19         |        |            |
| 42    | 18         |        |            |
| 43    | 17         |        |            |
| 44    | 16         |        |            |

Per FRUTTA, OLIVE, POMODORO CONCENTRATO E PELATO in presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 45% è pari al 15%.

**UVA DA VINO**

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO | FRANCHIGIA |
|-------|------------|-------|------------|
| 30    | 30         | 45    | 15         |
| 31    | 29         | 46    | 14         |
| 32    | 28         | 47    | 13         |
| 33    | 27         | 48    | 12         |
| 34    | 26         | 49    | 11         |
| 35    | 25         | 50    | 10         |
| 36    | 24         | 51    | 9          |
| 37    | 23         | 52    | 8          |
| 38    | 22         | 53    | 7          |
| 39    | 21         | 54    | 6          |
| 40    | 20         | 55    | 5          |
| 41    | 19         |       |            |
| 42    | 18         |       |            |
| 43    | 17         |       |            |
| 44    | 16         |       |            |

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 50% è pari al 10%.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**MAIS – OLEAGINOSE – CEREALI – RISO**

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO  | FRANCHIGIA |
|-------|------------|--------|------------|
| 30    | 30         | 37     | 16         |
| 31    | 28         | 38     | 14         |
| 32    | 26         | 39     | 12         |
| 33    | 24         | 40     | 10         |
| 34    | 22         | 41     | 8          |
| 35    | 20         | 42     | 6          |
| 36    | 18         | 43-100 | 5          |

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 40% è pari al 10%.

**ALBICOCHE – SUSINE – CILIEGIE – PICCOLI FRUTTI – PRODOTTI SPECIALI**

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO  | FRANCHIGIA |
|-------|------------|--------|------------|
| 30    | 30         | 38     | 22         |
| 31    | 29         | 39     | 21         |
| 32    | 28         | 40     | 20         |
| 33    | 27         | 41     | 19         |
| 34    | 26         | 42     | 18         |
| 35    | 25         | 43     | 17         |
| 36    | 24         | 44     | 16         |
| 37    | 23         | 45-100 | 15         |

Per tutti i prodotti in presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 40% è pari al 20%.

**TABACCO**

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO  | FRANCHIGIA |
|-------|------------|--------|------------|
| 30    | 30         | 48     | 21         |
| 31    | 29         | 49     | 20         |
| 32    | 29         | 50     | 20         |
| 33    | 28         | 51     | 19         |
| 34    | 28         | 52     | 19         |
| 35    | 27         | 53     | 18         |
| 36    | 27         | 54     | 18         |
| 37    | 26         | 55     | 17         |
| 38    | 26         | 56     | 16         |
| 39    | 26         | 57     | 16         |
| 40    | 25         | 58     | 15         |
| 41    | 25         | 59     | 15         |
| 42    | 24         | 60     | 15         |
| 43    | 24         | 61     | 14         |
| 44    | 23         | 62     | 13         |
| 45    | 23         | 63     | 12         |
| 46    | 22         | 64     | 11         |
| 47    | 21         | 65-100 | 10         |

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 58% è pari al 15%.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**VIVAI**

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO  | FRANCHIGIA |
|-------|------------|--------|------------|
| 30    | 30         | 50     | 23         |
| 31    | 29         | 51     | 22         |
| 32    | 28         | 52     | 22         |
| 33    | 28         | 53     | 22         |
| 34    | 28         | 54     | 21         |
| 35    | 28         | 55     | 21         |
| 36    | 28         | 56     | 20         |
| 37    | 27         | 57     | 19         |
| 38    | 27         | 58     | 19         |
| 39    | 27         | 59     | 18         |
| 40    | 26         | 60     | 18         |
| 41    | 26         | 61     | 17         |
| 42    | 26         | 62     | 17         |
| 43    | 26         | 63     | 15         |
| 44    | 25         | 64     | 15         |
| 45    | 25         | 65     | 15         |
| 46    | 24         | 66-100 | 15         |
| 47    | 24         |        |            |
| 48    | 24         |        |            |
| 49    | 23         |        |            |

In presenza di danni causati dal solo vento forte o combinati grandine e vento forte, la franchigia scalare corrispondente a danni complessivi uguali o superiori al 56% è pari al 20%.

Per ciascun prodotto richiamato nelle suindicate tabelle, in presenza di danni combinati da grandine e/o vento forte con una o più delle avversità previste a franchigia minima 30%, la franchigia viene ridotta progressivamente fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 20% secondo le modalità previste al successivo **art. 14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate – punto 4.2).**

Qualora su una partita già periziata dovessero verificarsi danni ulteriori, la Società - per ciascun prodotto - applicherà per ogni partita assicurata la franchigia scalare corrispondente al provento di danno indicato nell'ultimo bollettino di campagna.

L'indennizzo sarà quindi calcolato come previsto dal successivo **art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate.**

**b) FRANCHIGIA ALTRE AVVERSITA'**

La franchigia è fissa e assoluta e pari al 30% per le avversità: **eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo.**

Per l'avversità **vento forte** e limitatamente ai prodotti di seguito indicati la franchigia è fissa e assoluta e pari al:

- b1) franchigia 10% per frumento e altri cereali minori, mais, riso, soia, colza, sorgo, girasole, uva da vino e da tavola,**
- b2) franchigia 15% per frutta (ad eccezione delle ciliegie), olive, pomodoro, tabacco, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato e prato pascolo,**
- b3) franchigia 20% per tutti gli altri prodotti.**

Nel caso in cui la franchigia indicata sul certificato di assicurazione per l'avversità grandine risulti superiore all'aliquota di franchigia minima indicata alla precedente lettera a), anche la franchigia relativa all'avversità vento forte assumerà la medesima entità.

**Art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate -** Con riferimento a quanto disposto al precedente **art.13 – Franchigia –**

- 1) al verificarsi, in forma singola, della avversità grandine o dell'avversità vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta ed è pari a quella indicata sul certificato di assicurazione
- 2) al verificarsi, in forma singola o fra loro combinata, di una o più delle seguenti avversità:
  - eccesso di pioggia
  - eccesso di neve
  - sbalzo termico
  - colpo di sole
  - vento caldo

la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%.
- 3) in caso di franchigie fisse differenti per le avversità grandine e vento forte, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore.
- 4) in caso di franchigia grandine e/o vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2):
  - 4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%
  - 4.2) per danni complessivi superiori al 30%, qualora la percentuale di danno causata dalle avversità grandine e/o vento forte risulti inferiore o pari al 5% la franchigia sarà sempre fissa e pari al 30%.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Tabella esplicativa del punto 4.2)

| D A N N I C O M B I N A T I      |            |                                  |            |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| % danno grandine e/o vento forte | Franchigia | % danno grandine e/o vento forte | Franchigia |
| 1%                               | 30%        | 9%                               | 26%        |
| 2%                               | 30%        | 10%                              | 25%        |
| 3%                               | 30%        | 11%                              | 24%        |
| 4%                               | 30%        | 12%                              | 23%        |
| 5%                               | 30%        | 13%                              | 22%        |
| 6%                               | 29%        | 14%                              | 21%        |
| 7%                               | 28%        | 15%                              | 20%        |
| 8%                               | 27%        | dal 16% al 99%                   | 20%        |

Quanto sopra indicato al punto 4.2) non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia grandine sia pari alla franchigia avversità del 30%.

4.3) limitatamente alle specie di frutta **SUSINE e CILIEGIE** in caso di danni combinati che comprendano anche la presenza di danni derivanti dall'avversità **ECESSO DI PIOGGIA**, la franchigia applicata sarà sempre in ogni caso pari al 30%.

#### Art. 15 – Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sè stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale e verranno applicati all'intero indennizzo.

La Società in presenza di danni causati da:

- eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole** non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
- vento forte** per i prodotti **susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole come da Allegato 1 del PGR 2019 e le produzioni da seme**, non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
- grandine e vento forte** limitatamente al prodotto **ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina)** non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

**I limiti di indennizzo per avversità assicurata sopra indicati si applicano qualora il prodotto assicurato sia stato esclusivamente danneggiato in forma singola o fra loro combinata da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) e c).**

In caso di danni combinati tra una o più delle avversità indicate all'interno delle lettere a), b) e c) con altre avversità assicurate, il limite di indennizzo viene applicato solo qualora l'incidenza delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) e c) sia **prevalente**. Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità puntualmente richiamate all'interno delle lettere a), b) e c) siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

**In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.**

**Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art.19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

**Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio** - Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi certificati d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

**Art. 18 – Prodotti di secondo raccolto** – Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura il certificato di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ....."

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o telegramma entro e non oltre il 20 luglio.

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** -.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento indicato
- sulla denuncia per memoria.

**Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno** - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

**Art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno** - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

**Art. 22 - Mandato del perito** - Il perito di cui all'**art.21 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'**art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del sinistro la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto all'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 23 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

**Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture il perito potrà redigere un apposito documento o un bollettino di campagna di constatazione che dovrà essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 22 - Mandato del perito**, punto b) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*



Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 16 - **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - **Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 15 - **Limite di indennizzo**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 25 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 25 - **Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

**Art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - ed il Contraente a mezzo telegramma.

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 19 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di provvedere a tale quantificazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui come disposto dall'art. 21 - **Modalità per la rilevazione del danno**-, secondo le norme di cui all'art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**Art. 25 - Perizia d'appello** - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'art. 21 - **Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

**Art. 26 - Norme particolari della perizia d'appello** - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 24 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - ultimo comma.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 19 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

**Art. 27 - Modalità della perizia d'appello** - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - **Rettifiche** -.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 - 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 - Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.  
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto** - Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA -, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art. 12 - **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo.**

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

**Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori** - Sul certificato di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

**Art. 30 - Mancata convalida e/o ammissione al contributo pubblico del certificato di assicurazione** - Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso, per qualsiasi causa, totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata, avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato e che quest'ultimo si impegna fin d'ora a corrispondere alla Società.

**Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo** - Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Polizza Collettiva.

## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI**

### **PRODOTTO ASSICURATO**

**Art. 32 - Oggetto della garanzia** - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **eccesso di pioggia:** per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. Per tutte le specie di **frutta** e per le **fragole**, la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei giorni antecedenti la raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto **ciliegie** e per le **fragole** tale estensione è efficace nei **dieci** giorni precedenti la raccolta del prodotto, per tutte le altre specie di frutta nei **venti** giorni precedenti la raccolta del prodotto.
- **colpo di sole, vento caldo:** per i soli effetti negativi diretti scottature, lesioni, e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi e in genere della pianta, avvizzimenti;
- **sbalzo termico:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, alterazioni della fisiologia della pianta tali da provocare una diminuzione della produzione.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

**Art. 33 - Campioni** - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 24 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 24 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

### **PRODOTTI ARBOREI**

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 - 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 - Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**PRODOTTO AGRUMI**

**Art. 34 – Decorrenza e cessazione della garanzia** - La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

|             |   |
|-------------|---|
| 1 giugno    | limoni (primo fiore).   |
| 10 giugno   | arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma. |
| 1 settembre | limoni estivi (verdelli).   |

Limitatamente alle avversità colpo di sole e vento caldo la garanzia ha inizio per tutti gli agrumi a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio. La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sottoriportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del certificato di assicurazione e precisamente:

|             |  |
|-------------|--|
| 28 febbraio | per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;                     |
| 31 marzo    | per limoni (primo fiore);  |
| 30 aprile   | per arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti; |
| 31 maggio   | per arance Varietà "Ovale" e "Valencia";   |
| 30 giugno   | per limoni estivi (verdelli).  |

**Art. 35** - Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il certificato di assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

**Art. 36 – Danno di qualità – Tabella** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|    |   | % danno |
|----|---|---------|
| a) | Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)                               | 0       |
| b) | Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi | 30      |
| c) | Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie    | 60      |
| d) | Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi   | 80      |

Sono considerati persi i frutti con profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); frutti distrutti

**Art. 37** - Per gli agrumi, limitatamente all'avversità vento forte la cessazione della garanzia è stabilita ad inizio cascola fisiologica. Per l'eccesso di pioggia la garanzia termina ad inizio cascola fisiologica e comunque non oltre le ore 12.00 delle date sotto riportate relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

|            |  |
|------------|--|
| 15 gennaio | per le arance: Navelina, Tarocco Tapi e Tarocco Nucellare<br>per i mandarini: Avana, per le mandarance: Clementine |
| 30 gennaio | per le arance: Moro e Washington Navel   |
| 30 marzo   | per le arance: Sanguinello e Tarocco (altre varietà)   |
| 30 marzo   | per i mandarini: Ciaculli.   |
| 30 aprile  | per le arance: Ovale e Valencia.   |

**Art. 38 – Operatività della garanzia** - L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

| AGRUMI  |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1° anno | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno | 60% della produzione ottenibile  |
| 4° anno | 80% della produzione ottenibile  |
| 5° anno | 100% della produzione ottenibile |

**PRODOTTO FRUTTA**

**Art. 39 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**.

Per il prodotto ciliegie, ad integrazione di quanto riportato alla lettera M) dell'Art. 11– **Esclusioni** -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 40 – Condizioni di operatività della garanzia**

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

| POMACEE, FICHI, CACHI |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1° anno               | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno               | 20% della produzione ottenibile  |
| 3° anno               | 50% della produzione ottenibile  |
| 4° anno               | 80% della produzione ottenibile  |
| 5° anno               | 100% della produzione ottenibile |

| DRUPACEE-ACTINIDIA |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1° anno            | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno            | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno            | 70% della produzione ottenibile  |
| 4° anno            | 100% della produzione ottenibile |

| MANDORLE |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 1° anno  | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno  | 0% della produzione ottenibile   |
| 3° anno  | 30% della produzione ottenibile  |
| 4° anno  | 100% della produzione ottenibile |

| NOCCIOLE          |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1° - 2° - 3° - 4° | 0% della produzione ottenibile   |
| 5° anno           | 20% della produzione ottenibile  |
| 6° anno           | 40% della produzione ottenibile  |
| 7° anno           | 60% della produzione ottenibile  |
| 8° anno           | 80% della produzione ottenibile  |
| 9° anno           | 100% della produzione ottenibile |

| NOCI         |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 1° - 2° - 3° | 0% della produzione ottenibile   |
| 4° anno      | 20% della produzione ottenibile  |
| 5° anno      | 40% della produzione ottenibile  |
| 6° anno      | 60% della produzione ottenibile  |
| 7° anno      | 100% della produzione ottenibile |

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina
- impianti antigrandine (reti)
- impianti antipioggia (teli), tunnel

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti ((lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

sono compresi in garanzia anche:

- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

**Art. 41 – Impianti di difesa attiva – Reti antigrandine**

Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - cessa alle ore 12.00 del **15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia**.

Per le produzioni frutticole sotto rete di cui al comma precedente, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.** In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta dell'opzione di cui al 1° comma da parte dell'Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto all'art.17 - **Riduzione del prodotto assicurato e del premio** – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate al I comma è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

#### Art. 42 – Tabelle di qualità da grandine e vento forte

Per i prodotti di seguito indicati dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e ai coefficienti A o B di seguito indicati, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato di assicurazione. Per i prodotti **ACTINIDIA, ALBICOCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE** il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

##### Actinidia: tabella

|    |   | A       | B  |
|----|---|---------|----|
|    |   | % danno |    |
| a) | Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale  | 0       | 0  |
| b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale  | 30      | 35 |
| c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale | 60      | 65 |
| d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale   | 80      | 85 |

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (\*) e/o frutti abbattuti; fiori (\*) e/o frutti distrutti

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

| EPOCA DEL SINISTRO | % DI DEFOGLIAZIONE    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                    | <30                   | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| DECADI             | COEFFICIENTE DI DANNO |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 3° MAGG.           | =                     | 8  | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30  |
| 1° GIU.            | =                     | 9  | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30  |
| 2° GIU.            | =                     | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35  |
| 3° GIU.            | =                     | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40  |
| 1° LUG.            | =                     | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35  |
| 2° LUG.            | =                     | 8  | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30  |
| 3° LUG.            | =                     | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25  |
| 1° AGO.            | =                     | 5  | 7  | 9  | 11 | 12 | 13 | 15 | 18  |
| 2° AGO.            | =                     | 4  | 5  | 7  | 8  | 9  | 11 | 13 | 15  |
| 3° AGO.            | =                     | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

##### Albicocche, nettarine, pesche, susine: tabella

|    |   | A       | B  |
|----|---|---------|----|
|    |   | % danno |    |
| a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale  | 0       | 0  |
| b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)  | 25      | 35 |
| c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)                                       | 40      | 55 |
| d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq). | 70      | 75 |

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Mele: tabella**

|    |  | A       | B  |
|----|--|---------|----|
|    |  | % danno |    |
| a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale   | 0       | 0  |
| b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale   | 25      | 35 |
| c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale  | 40      | 55 |
| d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale | 70      | 75 |

Sono considerati persi i frutti con più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

**Pere: tabella**

|    |   | A       | B  |
|----|---|---------|----|
|    |   | % danno |    |
| a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale  | 0       | 0  |
| b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale  | 25      | 35 |
| c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale | 50      | 65 |
| d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale   | 80      | 80 |

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

**Ciliegie: tabella**

|    |  | Tabella A |
|----|--|-----------|
|    |  | % danno   |
| a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale  | 0         |
| b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale   | 25        |
| c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cmq di superficie totale                                       | 40        |
| d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cmq di superficie totale. | 70        |

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

**Cachi: tabella**

|    |   | Tabella A |
|----|---|-----------|
|    |   | % danno   |
| a) | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale                                      | 0         |
| b) | Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale                         | 20        |
| c) | Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale                                  | 40        |
| d) | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale | 75        |

Sono considerati persi i frutti con ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.

**Mandorle e Nocciole: tabella**

|    |   | Tabella A |
|----|---|-----------|
|    |   | % danno   |
| a) | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | 0         |
| b) | Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione                  | 40        |
| c) | Embrione compromesso fino al 50%  | 70        |

Sono considerati persi i frutti con embrione distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione, frutto caduto per effetto meccanico.

**PRODOTTO NOCI**
**Art. 43 – Oggetto della garanzia**

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate nonché il danno di qualità limitatamente all'avversità grandine così come di seguito indicato.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità – limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine - verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



|    |   | Tabella A |
|----|---|-----------|
|    |   | % danno   |
| a) | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | 0         |
| b) | Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio                     | 40        |
| c) | Guscio compromesso fino al 50%  | 70        |

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga dell'art. 2 – **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.

In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

#### **PRODOTTO FICO D'INDIA**

#### **Art. 44 – Decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Descrizione |   | % danno |
|-------------|---|---------|
| a)          | Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo | 0       |
| b)          | Incisioni lievi al mesocarpo  | 25      |
| c)          | Incisioni medie al mesocarpo  | 40      |
| d)          | Incisioni profonde al mesocarpo                                       | 70      |

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti.

#### **PRODOTTO PICCOLI FRUTTI**

#### **Art. 45 – Operatività della garanzia**

**L'assicurazione è prestata per il prodotto lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina.**

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

#### **Art. 46 - Danno di qualità per il prodotto piccoli frutti**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà.<br>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. | 0                  |
| b)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.   | 25                 |
| c)              | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.  | 60                 |

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
**Sede Legale:** Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**PRODOTTO UVA**
**UVA DA VINO**
**DEFINIZIONI**

**VARIETA'**: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

**Art. 47 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

**Uva da vino**
**Art. 48 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

| UVA DA VINO |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 1° anno     | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno     | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno     | 80% della produzione ottenibile  |
| 4° anno     | 100% della produzione ottenibile |

**Art. 49 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia**

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica culturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

**Art. 50 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta**

A parziale modifica dell'art. 19 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a)**, l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telegramma alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto, 1 – 37122 VERONA -, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

**Art. 51 – Tabelle di qualità**

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità valutata per differenza tra il risultato della produzione risarcibile così come indicato all'art.23– **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - lettera a)**, e la produzione ottenibile.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per le avversità **grandine ed eccesso di pioggia** il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo, verrà determinato considerando la riduzione del valore intrinseco degli acini.

Per l'avversità **grandine** verrà applicata, sul prodotto residuo, una maggiorazione al danno quanti/qualitativo di cui al comma precedente in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono.

**UVA DA VINO (cod. 002B000)**

|  |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita quanti/qualitativa       | 10   | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | >80   |
| Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo | 4.50 | 10.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 |

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12,00 del:

- 15 giugno per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- 20 giugno per l'Italia settentrionale

**UVA DA VINO (cod. 002C000) – I Fase**

|  |      |      |       |       |       |       |       |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita quanti/qualitativa       | 10   | 20   | 30    | 40    | 50    | 60    | >80   |
| Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
**Sede Legale:** Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati – sempre con riferimento alle ore 12,00 giornaliere:

- dal 15 giugno al 31 luglio per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- dal 20 giugno al 31 luglio per l'Italia settentrionale

#### UVA DA VINO (cod. 002C000) – II Fase

|  |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita quanti/qualitativa       | 10   | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | >80   |
| Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 33.00 | 50.00 | 58.00 | 65.00 | 75.00 |

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio a valere su tutto il territorio nazionale

#### Uva da tavola

**Art. 52 – Operatività della garanzia** - La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

| UVA DA TAVOLA |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 1° anno       | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno       | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno       | 70% della produzione ottenibile  |
| 4° anno       | 100% della produzione ottenibile |

**Art. 53** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) - grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:  
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b) - grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:  
percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

**Art. 54** - Fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione della **sola garanzia grandine** è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

#### Art. 55 – Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre; limitatamente alla regione Sicilia detto termine è prorogato, **limitatamente alla sola garanzia grandine**, alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

#### PRODOTTO OLIVE

**Art. 56** - La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegazione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

#### Olive da olio

**Art. 57** - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|   | % danno |
|---|---------|
| a) Illese; segni di percossa; ondulato            | 0       |
| b) Incisioni superficiali; ammaccature            | 10      |
| c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 35      |
| d) Lesioni profonde al mesocarpo                  | 60      |

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Olive da tavola**

**Art. 58** - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|   | % danno |
|---|---------|
| a) Illese; segni di percossa; ondulato            | 0       |
| b) Incisioni superficiali; ammaccature            | 30      |
| c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 60      |

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.

**PRODOTTO PISTACCHIO**

**Art. 59** - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegazione e termina alle ore 12.00 del 5 settembre.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Illesi;   | 0       |
| b) Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)                                      | 10      |
| c) Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso | 30      |
| d) Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica  | 50      |
| e) Lieve lesione al seme (parte edule)   | 75      |

Sono considerati persi i frutti con più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto.

**PRODOTTI ERBACEI**
**Art. 60 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, del mais, del riso e della soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 30 novembre.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco), TABACCO e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **grandine** è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza Collettiva.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA - con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

**Art. 61 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

**Art. 62** - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

**Art. 63** - Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENS: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA - entro le 24 ore successive.

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)**
**Art. 64 - Oggetto dell'assicurazione**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione all'epoca del sinistro e ai seguenti coefficienti sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

| EPOCA DEL SINISTRO | % DI DEFOGLIAZIONE    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                    | <30                   | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| DECADI             | COEFFICIENTE DI DANNO |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 1°GIU.             | -                     | 2  | 5  | 7  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16  |
| 2°GIU.             | -                     | 3  | 6  | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 | 20  |
| 3°GIU.             | -                     | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 1°LUG.             | -                     | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 2°LUG.             | -                     | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 3°LUG.             | -                     | 3  | 6  | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 | 20  |
| 1°AGO.             | -                     | 2  | 5  | 7  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16  |
| 2°AGO.             | -                     | 0  | 0  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 | 12  |
| 3°AGO.             | -                     | 0  | 0  | 0  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10  |

**PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI**
**Art. 65 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

**PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE**

**Art. 66 - A deroga dell'art. 60 – Decorrenza e cessazione della garanzia -**, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, termina alle ore 12.00 del:

|              |  |
|--------------|--|
| 15 settembre | per l'Italia Settentrionale                  |
| 15 ottobre   | per l'Italia Centrale                        |
| 30 novembre  | per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna |

**La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.**

**Art. 67 -** Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo | 0       |
| b) Plurime incisioni all'epicarpo                            | 10      |
| c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere        | 25      |
| d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie          | 45      |
| e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi       | 75      |

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; frutti distrutti.

**PRODOTTO COCOMERI E MELONI**
**Art. 68 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto **dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -**.

#### Art. 69 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

**Art. 70 -** Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(\*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

#### Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo | 0       |
| b) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere  | 30      |
| c) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie    | 55      |
| d) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi | 80      |

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (\*) e/o frutti distrutti.

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

#### Cocomeri varietà Sugar Baby e simili :

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo | 0       |
| b) Incisioni all'epicarpo                                      | 10      |
| c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere          | 40      |
| d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie            | 80      |

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (\*) e/o frutti distrutti.

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

### PRODOTTO COLZA, SOIA e GIRASOLE

#### Art. 71 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre dall'emergenza.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

#### Art. 72 – Spese di salvataggio per danni precoci

##### Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, in caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-**.

### PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

#### Art. 73 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture .

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 74 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Per il prodotto PISELLI** nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da :

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- a deroga dell'art. 11 - Esclusioni lettera M) mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

**Art. 75 - Campioni**

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta-

**Art. 76 - Quantificazione del danno**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.

**PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO**

**Art. 77** - A deroga dell'art. 60 – Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Per la specie che prevede il tipo di fioritura rifiorente deve essere assicurata l'intera produzione ottenibile.

**Art. 78** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Illesi  | 0       |
| b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve | 25      |
| c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media | 60      |

Sono considerati persi i frutti con lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti.

**PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA SEME - MAIS DOLCE – MAIS DA BIOMASSA**

**Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Limitatamente all'avversità **vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

**Art. 80 – Condizioni di operatività della garanzia**

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 maggio;

e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq.

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

#### **Art. 81 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.**

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

#### **MAIS DA GRANELLA**

Sono assicurabili le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. La garanzia riguarda il danno per la mancata o diminuita produzione per effetto delle avversità assicurate.

#### **MAIS DA INSILAGGIO**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

#### **MAIS DA BIOMASSA**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

#### **MAIS DA SEME**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

#### **MAIS DOLCE**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

### **PRODOTTO MELANZANE**

#### **Art. 82 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

#### **Art. 83 - Operatività della garanzia**

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

**Art. 84** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Fiori (*) e frutti illesi   | 0       |
| b) Incisioni all'epicarpo  | 10      |
| c) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | 25      |
| d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie                            | 45      |
| e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi                         | 75      |

Si considerano persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (\*) e frutti distrutti.

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

### **PRODOTTO PEPERONI**

#### **Art. 85 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
**Sede Legale:** Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

#### Art. 86 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

**Art. 87** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella

|    |  | % danno |
|----|--|---------|
| a) | Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti | 0       |
| b) | Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati  | 15      |
| c) | Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati  | 35      |
| d) | Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso              | 60      |

Si considerano persi i frutti con gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (\*) e frutti distrutti.

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

### PRODOTTO PATATA

#### PATATA DA INDUSTRIA

##### Art. 88 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

##### Art. 89 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

##### Art. 90 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.<br>Non devono presentare addolcimento da gelo ed inverdimento .<br>Fanno parte di questa classe i tuberi che:<br>- presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. per le patate lunghe; 90 mm. per le patate tonde;<br>- sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti;<br>- sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.   | 0                  |
| b)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido.<br>Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro compreso fra:<br>- mm. 30 e 45 per tutti i tuberi<br>- mm- 75 e 90 per i tuberi lunghi<br>- mm. 90 e 120 per i tuberi tondi<br>- sono esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto;<br>Sono ammessi i tuberi che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori a:<br>- per le screpolature e/o lesioni 5 mm. di profondità,<br>- per inverdimento non superiore al 10% della superficie totale del tubero;<br>- deformazioni con volume interessato inferiore al 20% del volume totale del tubero; | 35                 |
| c)              | I tuberi di questa classe devono presentare la forma, il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.   | 85                 |

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



**Art. 91 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

**PATATA DA CONSUMO FRESCO**
**Art. 92 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

**Art. 93 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

**Art. 94 – Danno di qualità**

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

| Classe di danno | Descrizione  | % danno di qualità |
|-----------------|--|--------------------|
| a)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.<br>Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento .<br>Fanno parte di questa classe i tuberi che:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.;</li> <li>• sono privi di screpolature ,lesioni, maltrattamenti;</li> <li>• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.</li> </ul>  | 0                  |
| b)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido.<br>Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo.<br>Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75.</li> </ul> Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni</li> <li>• al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>• al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;</li> </ul> | 35                 |
| c)              | I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni</li> <li>- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.</li> </ul>  | 50                 |
| d)              | I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale   | 85                 |

**Art. 95 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

#### PRODOTTO POMODORO

##### Art. 96 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
  - 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio e che abbia provocato danni **gravi**, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.

Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

##### Art. 97 – Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art. 32 – Oggetto della garanzia per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

A parziale integrazione a quanto previsto all'art.61 – Spese di salvataggio per danni precoci, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq.
- c) la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo art. 98.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

##### Pomodori da industria

**Art. 98** - La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

##### Pomodori da pelati:

Tabella

|   | % danno |
|---|---------|
| a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide                         | 0       |
| b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo   | 20      |
| c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 40      |
| d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie   | 65      |
| e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi  | 80      |

Si considerano persi i fiori (\*) e frutti distrutti.

(\*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

##### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere:**

Tabella

|    |  | % danno |
|----|--|---------|
| a) | Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide                         | 0       |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo   | 15      |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 30      |
| d) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie   | 55      |
| e) | Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi  | 70      |

Si considerano persi i fiori (\*) e frutti distrutti.

(\*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Pomodori da consumo fresco**

**Art. 99** – Per ogni partita deve essere indicata la varietà assicurata, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella

|    |   | % danno |
|----|---|---------|
| a) | Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide. | 0       |
| b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo                            | 20      |
| c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo                            | 40      |
| d) | Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere                                  | 65      |
| e) | Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie                                    | 80      |

Si considerano persi i frutti con lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi fiori (\*) e frutti distrutti.

(\*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Art. 100 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 61 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

**PRODOTTO RISO**
**Art. 101 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia per l'avversità **vento forte** ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio.

Relativamente all'avversità **vento forte** la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

**Art. 102 – Varietà riso gruppo indica**

In considerazioni delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso indicate al successivo comma ed appartenenti alla sottospecie INDICA, devono essere assicurate con certificato di assicurazione a parte e distinto rispetto alle altre varietà di riso.

Varietà tipo indica : Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza – Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 – Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario - Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet – Tigre – Urano - Zena.

**Art. 103 – Evento sbalzo termico**

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

**PRODOTTO SPINACIO**
**Art. 104 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorrere

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
**Sede Legale:** Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

dall'emergenza, e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

#### Art. 105 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La franchigia ed il limite di indennizzo sono quelli previsti **agli artt. 13 - Franchigia e 15 - Limite di indennizzo**.

#### Art. 106 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto **all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

#### Art. 107 - Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

| Classe di danno | Descrizione  | % danno di qualità |
|-----------------|--|--------------------|
| a)              | Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie). | 0                  |
| b)              | Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.  | 50                 |

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

#### Art. 108 - Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto **all'art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA - entro 24 ore dall'evento.

#### Art. 109 - Campioni

Fermo restando quanto previsto **dall'art.24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso **dell'art. 23 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**.

### *PRODOTTO TABACCO*

#### Art. 110 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del **20 ottobre**.

#### Art. 111 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatura delle piante.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Limitatamente alle varietà Virginia Bright la Società riconoscerà l'importo massimo di € 600,00 per ettaro o frazione di esso quale indennizzo convenzionale dei danni subiti da vento forte, subordinato al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata per l'evento in parola e sempreché detta avversità si intenda assicurata e risulti richiamata sul certificato di assicurazione.

Il danno massimo risarcibile non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

#### Art. 112 - Quantificazione del danno

1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

2) la valutazione del danno complessivo è effettuata in base:

a) danno alle foglie non raccogliabili (cadute a terra, piante troncate) = danno di quantità

b) danno alle foglie che essendo ancora attaccate alla pianta potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte perse = Danno di qualità relativo alla sola garanzia grandine e vento forte.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

3)

il procento di danno per ogni scaglione sarà determinato dalla perdita di peso calcolata secondo il punto 2a) a cui si dovrà sommare il danno di qualità di cui al punto 2b) opportunamente calcolato sul residuo.

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangiamento inferiore al 50%, il danno deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa, ai sensi del punto 2a), la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste **all'art.113** –

**Tabella di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato**

**Art. 113 - Tabelle di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato**

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto **all'art. 112 – Quantificazione del danno** -, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme previste **all'art. 112 - Quantificazione del danno** - viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato **all'art. 112 – Quantificazione del danno**.

In caso di foglie superiori a 26 o inferiori a 16, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

**TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL FRAZIONAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO**

|         |                      | % peso settore rispetto a peso complessivo assicurato |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                      | 16  | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     |
| Settore | N° Foglie a cimatura |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1       | 1                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 2                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 3                    | 27,03%  | 25,53% | 24,20% | 23,00% | 21,90% | 20,90% | 20,00% | 19,10% | 18,27% | 17,50% | 16,80% |
|         | 4                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 5                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 6                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2       | 7                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 8                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 9                    | 40,62%  | 38,36% | 36,36% | 34,53% | 32,89% | 31,38% | 30,00% | 28,62% | 27,38% | 26,22% | 25,16% |
|         | 10                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 11                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 12                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3       | 13                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 14                   | 32,35%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 15                   |   | 36,11% |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 16                   |   |        | 39,44% |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 17                   |   |        |        | 42,47% |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 18                   |   |        |        |        | 45,21% |        |        |        |        |        |        |
|         | 19                   |   |        |        |        |        | 47,72% |        |        |        |        |        |
|         | 20                   |   |        |        |        |        |        | 50,00% |        |        |        |        |
|         | 21                   |   |        |        |        |        |        |        | 52,28% |        |        |        |
|         | 22                   |   |        |        |        |        |        |        |        | 54,35% |        |        |
|         | 23                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        | 56,28% |        |
|         | 24                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 58,04% |
|         | 25                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 26                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



**Art. 114 - Quantificazione del danno varietà Kentucky**

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 112 - Quantificazione del danno, primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

A scelta dell'Assicurato il prodotto assicurato, per ogni partita, può essere suddiviso in due scaglioni ai quali verrà applicato un valore diverso così come di seguito riportato:

- ✓ 60% garanzia fascia;
- ✓ 40% fascetta\Ripieno.

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel certificato di polizza, può essere assicurata solo la parte delle sei foglie poste al di sotto del punto di cimatura. In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al 60% della resa massima producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\Ha).

**Art. 115** - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

**Art. 116** - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta-, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**PRODOTTO VIVAI**
**PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAI)**

**Art. 117** - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

**Art. 118** - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 119** - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**Art. 120** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili   | 0       |
| b) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.  | 25      |
| c) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svertamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili | 40      |
| d) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale   | 70      |

Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni:

- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale

Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni:

- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

**Art. 121** - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

**PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)**

**Art. 122** - Fermo quanto previsto dall'art. 7 - Oggetto della garanzia -, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 123** - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

**Art. 124** - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

**Art. 125** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio     | 0       |
| b) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo     | 30      |
| c) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo         | 55      |
| d) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo | 75      |

Sono considerate perse le piante con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.

**PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO)**

**Art. 126** - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

**Art. 127** - Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

**Art. 128** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Vivai piante da frutto pomacee:**

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Pianta illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide   | 0       |
| b) Pianta con qualche lesione rimarginata inferiore a cm. 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5   | 15      |
| c) Pianta con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm. 1,5   | 30      |
| d) Pianta con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm. 1,5 Rade lacerazioni – Pianta svettate     | 50      |
| e) Pianta con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione. | 70      |

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.

**Vivai piante da frutto drupacee:**

Tabella

|   | % danno |
|---|---------|
| a) Pianta illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5 | 0       |
| b) Pianta con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm. 1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm. 1,5      | 10      |
| c) Pianta con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm. 1,5  | 20      |
| d) Pianta con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm. 1,5  | 30      |
| e) Pianta con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione    | 60      |

Sono considerate perse le piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm. 50).

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



**Vivai di piante di olive:**

Tabella

|    |   | % danno |
|----|---|---------|
| a) | Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide  | 0       |
| b) | Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate  | 10      |
| c) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate   | 30      |
| d) | Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con sveltamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento | 65      |

Sono considerati persi gli astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

**PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)**

**Art. 129** - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, essa ha inizio:

- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
  - per i vivai di due anni dal 1° marzo,
- e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**Art. 130** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Vivaio di un anno:**

Tabella

|    |  | % danno |
|----|--|---------|
| a) | Illesi; qualche lesione alla corteccia   | 0       |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base | 30      |
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno   | 65      |

Sono considerate perse le piante con più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base.

**Vivaio di due anni:**

Tabella

|    |  | % danno |
|----|--|---------|
| a) | Illesi; qualche lesione alla corteccia                                     | 0       |
| b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno           | 40      |
| c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | 70      |

Sono considerate perse le piante con più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno

**PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)**

**Art. 131** - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia inizia alle ore 12.00 dell'1 maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

**Art. 132** - Alla polizza di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

**Art. 133** - A deroga di quanto previsto all'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|    |   | % danno |
|----|---|---------|
| a) | Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti | 0       |
| b) | Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni     | 15      |
| c) | Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni                            | 30      |
| d) | Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno          | 60      |

Sono considerate perse le piante perdute.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 - 20122 Milano, Italia  
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 - Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**ALLEGATO N.2****CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****POLIZZA SULLE RESE (Mod. M100)****RISCHI AGEVOLATI****DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>ANTERISCHIO</b>                  | Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.  |
| <b>ASSICURATO</b>                   | Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.   |
| <b>ASSICURAZIONE</b>                | Il contratto di assicurazione.  |
| <b>ATTECCHIMENTO</b>                | Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.   |
| <b>AZIENDA AGRICOLA</b>             | Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.  |
| <b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>       | Il documento che riporta i risultati di perizia.  |
| <b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b> | L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"><li>- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li><li>- l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;</li><li>- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;</li><li>- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale (PAI), di cui al fascicolo aziendale previsto dall'art.9 - comma I del DPR n.503/1999;</li><li>- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale;</li><li>- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.</li></ul> |
| <b>COLTURA IRRIGUA</b>              | Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.   |
| <b>CONTRAENTE</b>                   | Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.   |

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

|  |   |
|--|---|
| <b>CONVALIDA</b>                                   | Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.   |
| <b>EMERGENZA</b>                                   | Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.  |
| <b>FRANCHIGIA</b>                                  | Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.  |
| <b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>                       | Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.   |
| <b>INDENNIZZO</b>                                  | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  |
| <b>INTERMEDIARIO</b>                               | Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.   |
| <b>IRRIGAZIONE</b>                                 | Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.  |
| <b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>                        | La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.   |
| <b>NOTIFICA</b>                                    | Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.   |
| <b>PARTITA</b>                                     | Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.   |
| <b>PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE</b>              | Documento da allegare al certificato di assicurazione i cui dati derivano dal Piano colturale del fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.   |
| <b>PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA</b> | Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo in base alle leggi vigenti.  |
| <b>POLIZZA COLLETTIVA</b>                          | Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.  |
| <b>POLIZZA RIEPILOGATIVA</b>                       | Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.   |
| <b>PREMIO</b>                                      | La somma dovuta dal Contraente alla Società.  |
| <b>PREZZO</b>                                      | Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal Mi.P.A.A.F.T. con apposito decreto.  |
| <b>PRODUZIONE</b>                                  | Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativa al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.  |
| <b>PRODOTTO</b>                                    | Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel P.G.R.  |
| <b>RESA ASSICURATA</b>                             | Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. |

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>SCOPERTO</b>  | Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.  |
| <b>SEMINA</b>    | L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora   |
| <b>SINISTRO</b>  | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.   |
| <b>SOCIETA'</b>  | L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.   |
| <b>SOGLIA</b>    | Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel P.G.R. vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, la soglia è calcolata ed applicata separatamente. |
| <b>TRAPIANTO</b> | Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.   |
| <b>VARIETA'</b>  | Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.  |

#### DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia e siccità** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno,
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per:

#### AVVERSITA' ATMOSFERICHE CATASTROFALI

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>GELO</b>      | Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.  |
| <b>BRINA</b>     | Congelamento di rugiada o sublimazione del valore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.   |
| <b>ALLUVIONE</b> | Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.  |
| <b>SICCITA'</b>  | Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. |

#### AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>GRANDINE</b>          | Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.  |
| <b>ECESSO DI PIOGGIA</b> | Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con |

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

**ECESSO DI NEVE**

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

**VENTO FORTE**

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

**AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE****COLPO DI SOLE**

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.

**SBALZO TERMICO**

Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori o inferiori a 0°, nell'arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purchè la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.

**VENTO CALDO**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°.

**Dati agrometeorologici** - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia** - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ..

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'allegato 1 - punto 1.1 del P.G.R. in base alle **tipologie di polizze** di seguito indicate:

**M9 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo) di cui all'art.3 comma 2a del PGR 2019;**

**M6 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 2b del PGR 2019;**

**M5 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), due avversità di frequenza (grandine e vento forte) di cui all'art.3 comma 2b del PGR 2019.**

**M4 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina) e una avversità di frequenza (grandine) di cui all'art.3 comma 2b del PGR 2019.**

**Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione,
- 2) per alluvione, sbalzo termico, eccesso di pioggia, colpo di sole ed eccesso di neve dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica,
- 3) per il gelo/brina dalle ore 12.00 del  **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica,
- 4) per vento caldo e siccità dalle ore 12.00 del  **trentesimo** giorno successivo a quello della notifica.

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1), 2), 3) e 4) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione del certificato di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società e al Contraente, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o fax.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione** - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto, 1 - 37122 VERONA -, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Rettifiche** - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

**Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti** - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

**Art. 6 - Foro competente e rinvio alle norme di legge** - Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza di parte attrice nel caso in cui questa sia una persona fisica oppure, in ogni altro caso, quello della sede della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 - 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 - Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



## ***NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI***

**Art. 7 - Oggetto della garanzia** - La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

**Art. 8 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili** - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Art. 9 - Ispezione dei prodotti assicurati** - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

**Art 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato** - L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

**Art. 11 - Esclusioni** - Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni causati da incendio;
- f) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

**Art.12- Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo** - E' ammesso sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore del **20%** del valore assicurato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione secondo quanto disposto al precedente **art. 13 - Franchigia**.

L'indennizzo sarà calcolato come previsto all'**art.14 - Applicazione franchigia per avversità singole o combinate**.

In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Società, darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Società.

Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 - 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 - Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**Art. 13 - Franchigia** – L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali limiti di indennizzo previsti al successivo **art. 15 – Limite di indennizzo**.

**1. Avversità grandine e vento forte**

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione di una **franchigia fissa e assoluta a valore per entrambe le avversità pari al 20%** ad eccezione dei prodotti di seguito indicati per i quali la franchigia, sempre per entrambi gli eventi, è così fissata:

- a) **franchigia pari al 10%** per frumento e altri cereali minori, mais, soia, colza, sorgo, girasole, riso, uva da vino e da tavola,
- b) **franchigia pari al 15%** per pomodoro, olive, tabacco, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato, prato pascolo e frutta ad eccezione delle ciliegie.

Per tutti i prodotti è anche ammessa l'opzione della franchigia fissa e assoluta del 30%.

**2. Altre avversità**

Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità: **eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, alluvione, siccità, colpo di sole, sbalzo termico, vento caldo** la franchigia è fissa e assoluta e pari al **30%**.

**3. Danni combinati**

In caso di opzione di una franchigia grandine e vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2):

- 3.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%.
- 3.2) per danni complessivi superiori al 30%, qualora la percentuale di danno causata dalle avversità grandine e/o vento forte risulti inferiore o pari al 5% la franchigia sarà sempre fissa e pari al 30%.

Per danni causati dalle avversità grandine e/o vento forte superiori al 5% per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Tabella esplicativa del punto 3.2)

| <b>D A N N I C O M B I N A T I</b> |            |                                  |            |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| % danno grandine e/o vento forte   | Franchigia | % danno grandine e/o vento forte | Franchigia |
| 1%                                 | 30%        | 9%                               | 26%        |
| 2%                                 | 30%        | 10%                              | 25%        |
| 3%                                 | 30%        | 11%                              | 24%        |
| 4%                                 | 30%        | 12%                              | 23%        |
| 5%                                 | 30%        | 13%                              | 22%        |
| 6%                                 | 29%        | 14%                              | 21%        |
| 7%                                 | 28%        | 15%                              | 20%        |
| 8%                                 | 27%        | dal 16% al 99%                   | 20%        |

- 3.3) limitatamente alle specie di frutta **SUSINE e CILIEGIE** in caso di danni combinati che comprendano anche la presenza di danno derivanti dall'avversità **ECESSO DI PIOGGIA**, la franchigia applicata sarà sempre in ogni caso pari al 30%.

La scelta da parte dell'Assicurato della franchigia grandine e vento forte del 30% prevede esclusivamente l'opzione delle tipologie di polizza **M9 e M6** di cui all'**art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**.

In tutti gli altri casi è ammessa la sottoscrizione di certificati di assicurazione con tipologie di polizza **M9, M6, M5 e M4** di cui all'**art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**.

L'opzione delle tipologie di polizza **M5 e M4** è invece ammessa esclusivamente per i prodotti **frumento e altri cereali minori, mais, oleaginose, riso, uva da vino e frutta**.

A parziale integrazione a quanto indicato al punto 1) relativamente ai prodotti **uva da vino, actinidia, pesche, nettarine, mele e pere** e limitatamente alle avversità **grandine e vento forte**, è anche ammesso sottoscrivere un certificato di assicurazione con **franchigia scalare 30/10 per l'uva da vino e 30/15 per actinidia, pesche, nettarine, mele e pere**. In questo caso le tabelle di scalarità previste sono le seguenti:

Uva da vino

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO  | FRANCHIGIA |
|-------|------------|--------|------------|
| 30    | 30         | 37     | 22         |
| 31    | 29         | 38     | 20         |
| 32    | 28         | 39     | 18         |
| 33    | 27         | 40     | 16         |
| 34    | 26         | 41     | 14         |
| 35    | 25         | 42     | 12         |
| 36    | 24         | 43-100 | 10         |

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Actinidia, pesche, nettarine, pere, mele

| DANNO | FRANCHIGIA | DANNO  | FRANCHIGIA |
|-------|------------|--------|------------|
| 30    | 30         | 38     | 22         |
| 31    | 29         | 39     | 21         |
| 32    | 28         | 40     | 20         |
| 33    | 27         | 41     | 19         |
| 34    | 26         | 42     | 18         |
| 35    | 25         | 43     | 17         |
| 36    | 24         | 44     | 16         |
| 37    | 23         | 45-100 | 15         |

Anche in caso di opzione della franchigia scalare i punti 2), 3.1) e 3.2) sopra descritti debbono intendersi confermati.

I certificati di assicurazione sottoscritti con franchigia scalare grandine e vento forte sono assicurabili esclusivamente con le tipologie di polizza M6, M5 e M4.

**Art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate** - Con riferimento a quanto disposto al precedente **art.13 – Franchigia** – e per tutte le tipologia di polizza di cui all'Art. 1 - **Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - al verificarsi in forma singola o fra loro combinata di una o più delle avversità assicurabili** la franchigia applicata è pari a quella indicata sul certificato di assicurazione.

**Art. 15 – Limite di indennizzo**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

**Limite di indennizzo** - In nessun caso la Società pagherà per uno o più avversità garantite un indennizzo di importo superiore all'80% del valore assicurato per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente:

- dalle avversità **eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, siccità, alluvione, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo**, la Società non indennizzerà un importo superiore al **50%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
- dall'avversità **vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole come da Allegato 1 del PGR 2019 e le produzioni da seme**, la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
- dalle avversità **grandine e vento forte limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina)** la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate al comma precedente siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

Esclusivamente in presenza di certificati di assicurazione emessi a franchigia fissa 30% per tutti gli eventi assicurati, in nessun caso la Società pagherà un indennizzo di importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

**Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art.19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

**Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio** - Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi certificati d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

**Art. 18 – Prodotti di secondo raccolto** – Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura il certificato di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ....."

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o telegramma entro e non oltre il 20 luglio.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) dare avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**. L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento indicato sulla denuncia per memoria, limitatamente all'avversità gelo/brina la trasformazione è consentita entro il termine del 30 giugno.

**Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno** - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

**Art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno** - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

**Art. 22 - Mandato del perito** - Il perito di cui all'**art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'**art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del/dei sinistro/i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

**Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture. Il perito potrà redigere un apposito documento o un bollettino di campagna di constatazione che dovrà essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 22 - Mandato del perito**, punto b) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 16 - **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - **Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 15 - **Limite di indennizzo**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 25 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 25 - **Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

**Art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - ed il Contraente a mezzo telegramma.

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.

Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 21 - **Modalità per la rilevazione del danno**-, secondo le norme di cui all'art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**Art. 25 - Perizia d'appello** - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'art. 21 - **Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

**Art. 26 - Norme particolari della perizia d'appello** - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 24 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 19 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

**Art. 27 - Modalità della perizia d'appello** - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 - 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 - Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



previsto dall'art. 4 - Rettifiche -.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.  
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto** - Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA -, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

**Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori** - Sul certificato di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

**Art. 30 - Mancata convalida e/o ammissione al contributo pubblico del certificato di assicurazione** - Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso, per qualsiasi causa, totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata, avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato e che quest'ultimo si impegna fin d'ora a corrispondere alla Società.

**Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo** - Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Polizza Collettiva.

## **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI**

### **PRODOTTO ASSICURATO**

**Art. 32 - Oggetto della garanzia** - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **eccesso di pioggia:** per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. Per tutte le specie di **frutta** e per le **fragole** la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei venti giorni antecedenti la raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto **ciliegie e fragole** tale estensione è efficace nei dieci giorni precedenti la raccolta del prodotto.
- **gelo, brina:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, morte di gemme e fiori, alterazioni della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi, formazioni di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- **siccità:** per mancata resa produttiva dovuta alla diminuzione del contenuto idrico del terreno;
- **alluvione:** per mancata resa produttiva dovuta ad asfissia o sradicamento parziale o totale del prodotto;
- **colpo di sole, vento caldo:** per i soli effetti negativi diretti scottature, lesioni, e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi e in genere della pianta, avvizzimenti;
- **sbalzo termico:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, alterazioni della fisiologia della pianta tali da provocare una diminuzione della produzione.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

**Art. 33 - Campioni** - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 - 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 - Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



**PRODOTTI ARBOREI**
**PRODOTTO AGRUMI**

**Art. 34 – Decorrenza e cessazione della garanzia** - La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

|             |   |
|-------------|---|
| 1 giugno    | limoni (primo fiore).   |
| 10 giugno   | arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma. |
| 1 settembre | limoni estivi (verdelli).   |

Limitatamente alle avversità colpo di sole e vento caldo la garanzia ha inizio per tutti gli agrumi a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio.

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sottoriportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del certificato di assicurazione e precisamente:

|             |  |
|-------------|--|
| 28 febbraio | per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;                     |
| 31 marzo    | per limoni (primo fiore);  |
| 30 aprile   | per arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti; |
| 31 maggio   | per arance Varietà "Ovale" e "Valencia";   |
| 30 giugno   | per limoni estivi (verdelli).  |

**Art. 35** - Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il certificato di assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

**Art. 36 - Danno di qualità - Tabella** - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della Comunità Europea –

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | <p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (flavedo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo – flavedo-;</li> </ul>  | 0                  |
| b)              | <p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (flavedo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,60 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (flavedo);</li> <li>- 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (albedo) con necrosi dell'epicarpo (flavedo).</li> </ul> | 35                 |
| c)              | <p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>  | 85                 |

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. – 1: Per mandaranci, mandarini kumquat e satsuma le profondità, le lunghezze e le superfici, si considerano ridotte di ½.

N.B. – 2: Si definisce ammaccatura la compromissione dei tessuti del mesocarpo (albedo) senza rottura dei sovrastanti tessuti dell'epicarpo (flavedo).

**Art. 37** - Per gli agrumi, limitatamente all'avversità vento forte la cessazione della garanzia è stabilita ad inizio cascola fisiologica. Per l'eccesso di pioggia la garanzia termina ad inizio cascola fisiologica e comunque non oltre le ore 12.00 delle date sotto riportate relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

|            |  |
|------------|--|
| 15 gennaio | per le arance: Navelina, Tarocco Tapi e Tarocco Nucellare<br>per i mandarini: Avana, per le mandarance: Clementine |
| 30 gennaio | per le arance: Moro e Washington Navel   |
| 30 marzo   | per le arance: Sanguinello e Tarocco (altre varietà)   |
| 30 marzo   | per i mandarini: Ciaculli.   |
| 30 aprile  | per le arance: Ovale e Valencia.   |

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 38 – Operatività della garanzia** - L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

| AGRUMI  |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1° anno | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno | 60% della produzione ottenibile  |
| 4° anno | 80% della produzione ottenibile  |
| 5° anno | 100% della produzione ottenibile |

#### PRODOTTO FRUTTA

##### Art. 39 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura.

Limitatamente alla avversità gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**.

Per il prodotto ciliegie, ad integrazione di quanto riportato alla **lettera L) dell'Art. 11- Esclusioni** -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

##### Art. 40 – Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

| POMACEE, FICHI, CACHI |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1° anno               | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno               | 20% della produzione ottenibile  |
| 3° anno               | 50% della produzione ottenibile  |
| 4° anno               | 80% della produzione ottenibile  |
| 5° anno               | 100% della produzione ottenibile |

| DRUPACEE-ACTINIDIA |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1° anno            | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno            | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno            | 70% della produzione ottenibile  |
| 4° anno            | 100% della produzione ottenibile |

| MANDORLE |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 1° anno  | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno  | 0% della produzione ottenibile   |
| 3° anno  | 30% della produzione ottenibile  |
| 4° anno  | 100% della produzione ottenibile |

| NOCCIOLE          |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 1° - 2° - 3° - 4° | 0% della produzione ottenibile   |
| 5° anno           | 20% della produzione ottenibile  |
| 6° anno           | 40% della produzione ottenibile  |
| 7° anno           | 60% della produzione ottenibile  |
| 8° anno           | 80% della produzione ottenibile  |
| 9° anno           | 100% della produzione ottenibile |

| NOCI         |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 1° - 2° - 3° | 0% della produzione ottenibile   |
| 4° anno      | 20% della produzione ottenibile  |
| 5° anno      | 40% della produzione ottenibile  |
| 6° anno      | 60% della produzione ottenibile  |
| 7° anno      | 100% della produzione ottenibile |

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

- impianti antibrina
- impianti antigrandine (reti)
- impianti antipioggia (teli), tunnel

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti ((lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

sono compresi in garanzia anche:

- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

#### Art. 41 – Impianti di difesa attiva – Reti antigrandine

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

#### Art. 42 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Lotti, Fichi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.<br>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>• 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>  | 0                  |
| b)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm<sup>2</sup> per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine);</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul> | 40                 |
| c)              | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.<br>* albicocche   | 85<br><br>80*      |

N.B. 1: per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### Art. 43 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle e Nocciole

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | 0                  |
| b)              | Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione                  | 40                 |
| c)              | Embrione compromesso fino al 50%  | 70                 |

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### PRODOTTO NOCI

##### Art. 44 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate nonché il danno di qualità limitatamente all'avversità grandine così come di seguito indicato.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità – limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine - verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    |   | % danno |
|----|---|---------|
| a) | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | 0       |
| b) | Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio                     | 40      |
| c) | Guscio compromesso fino al 50%  | 70      |

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga dell'art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia vento forte cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.

In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

#### PRODOTTO FICO D'INDIA

##### Art. 45 – Decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

|    | Descrizione   | % danno |
|----|---|---------|
| a) | Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo | 0       |
| b) | Incisioni lievi al mesocarpo  | 25      |
| c) | Incisioni medie al mesocarpo  | 40      |
| d) | Incisioni profonde al mesocarpo                                       | 70      |

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti.

#### PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

##### Art. 46 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco e piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina).

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

| CILIEGIE     |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 1° e 2° anno | 0% della produzione ottenibile   |
| 3° anno      | 30% della produzione ottenibile  |
| 4° anno      | 60% della produzione ottenibile  |
| 5° anno      | 100% della produzione ottenibile |

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti anti-grandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

#### Art. 47 - Danno di qualità per il prodotto ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

| Classe di danno | Descrizione  | % danno di qualità |
|-----------------|--|--------------------|
| a)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:<br>- 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;<br>- 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti;<br>- 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);<br>- rugginosità lieve;<br>- 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.  | 0                  |
| b)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:<br>- 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;<br>- 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti;<br>- 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;<br>- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;<br>- 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia). | 40                 |
| c)              | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.  | 70                 |

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### Art. 48 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. | 0                  |
| b)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.   | 25                 |
| c)              | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.  | 60                 |

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

### PRODOTTO UVA

#### UVA DA VINO

##### DEFINIZIONI

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



VARIETA': la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

#### Art. 49- Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

#### Art. 50 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

| UVA DA VINO |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 1° anno     | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno     | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno     | 80% della produzione ottenibile  |
| 4° anno     | 100% della produzione ottenibile |

#### Art. 51– Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta – condizioni di operatività della garanzia

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica culturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

#### Art. 52 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telegramma alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto, 1 – 37122 VERONA -, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

#### Art. 53 – Tabelle di qualità

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità valutata per differenza tra il risultato della produzione risarcibile così come indicato all'art.23– Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - lettera a), e la produzione ottenibile. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per le avversità grandine ed eccesso di pioggia il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo, verrà determinato considerando la riduzione del valore intrinseco degli acini.

Per l'avversità grandine verrà applicata, sul prodotto residuo, una maggiorazione al danno quanti/qualitativo di cui al comma precedente in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono.

#### UVA DA VINO (cod. 002C000) – I Fase

|  |      |      |       |       |       |       |       |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita quanti/qualitativa       | 10   | 20   | 30    | 40    | 50    | 60    | >80   |
| Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati – sempre con riferimento alle ore 12.00 giornaliere:

- dal 15 giugno al 31 luglio per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- dal 20 giugno al 31 luglio per l'Italia settentrionale

#### UVA DA VINO (cod. 002C000) – II Fase

|  |      |       |       |       |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita quanti/qualitativa       | 10   | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    | >80   |
| Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 33.00 | 50.00 | 58.00 | 65.00 | 75.00 |

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio a valere su tutto il territorio nazionale.

#### UVA DA TAVOLA

#### Art. 54 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Somp International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

| UVA DA TAVOLA |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 1° anno       | 0% della produzione ottenibile   |
| 2° anno       | 30% della produzione ottenibile  |
| 3° anno       | 70% della produzione ottenibile  |
| 4° anno       | 100% della produzione ottenibile |

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.   | 0                  |
| b)              | I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso. | 30                 |
| c)              | I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.   | 60                 |

#### Art. 55 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**Art. 56** - Fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione della sola garanzia grandine è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

#### Art. 57 – Uva da tavola coperta con teli di plastica - uva da tavola sotto rete antigrandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre; limitatamente alla regione Sicilia detto termine è prorogato, **limitatamente alla sola garanzia grandine**, alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

#### PRODOTTO OLIVE

**Art. 58** - La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegazione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

#### Olive da olio

**Art. 59** - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|    |  | % danno |
|----|--|---------|
| a) | Illese; segni di percossa; ondulato            | 0       |
| b) | Incisioni superficiali; ammaccature            | 10      |
| c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 35      |
| d) | Lesioni profonde al mesocarpo                  | 60      |

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Olive da tavola**

**Art. 60** - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|   | % danno |
|---|---------|
| a) Illese; segni di percossa; ondulato            | 0       |
| b) Incisioni superficiali; ammaccature            | 30      |
| c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 60      |

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.

**PRODOTTO PISTACCHIO**

**Art. 61** - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegazione e termina alle ore 12.00 del 5 settembre.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

|  | % danno |
|--|---------|
| a) Illesi;   | 0       |
| b) Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)                                      | 10      |
| c) Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso | 30      |
| d) Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica  | 50      |
| e) Lieve lesione al seme (parte edule)   | 75      |

Sono considerati persi i frutti con più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto.

**PRODOTTI ERBACEI**
**Art. 62 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, del mais e della soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 30 novembre.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) TABACCO e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **grandine** è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza Collettiva.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto, 1 – 37122 VERONA - con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

**Art. 63 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.**

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

**Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità**, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 64 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**-.

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

**Art. 65** - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

**Art. 66** - Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSIVI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'art. 19 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA - entro le 24 ore successive.

**PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)**

**Art. 67 - Oggetto dell'assicurazione**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione all'epoca del sinistro e ai seguenti coefficienti sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

| EPOCA DEL SINISTRO | % DI DEFOGLIAZIONE    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                    | <30                   | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| DECADI             | COEFFICIENTE DI DANNO |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 1°GIU.             | -                     | 2  | 5  | 7  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16  |
| 2°GIU.             | -                     | 3  | 6  | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 | 20  |
| 3°GIU.             | -                     | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 1°LUG.             | -                     | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 2°LUG.             | -                     | 4  | 7  | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25  |
| 3°LUG.             | -                     | 3  | 6  | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 | 20  |
| 1°AGO.             | -                     | 2  | 5  | 7  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16  |
| 2°AGO.             | -                     | 0  | 0  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 | 12  |
| 3°AGO.             | -                     | 0  | 0  | 0  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10  |

**PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI**

**Art. 68 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

**Art. 69 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione**

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e **che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno**:

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita di quantità                 | 15-20 | 21-35 | 36-55 | 56-75 | 76-95 |
| Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 5     | 10    | 15    | 10    | 5     |

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi assicurati accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

**PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE**

**Art. 70** - A deroga dell'art. 62 – **Decorrenza e cessazione della garanzia** -, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegazione e, fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, termina alle ore 12.00 del:

15 settembre per l'Italia Settentrionale  
 15 ottobre per l'Italia Centrale  
 30 novembre per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

**La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.**

**Art. 71** - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

Tabella

|    |   | % danno |
|----|---|---------|
| a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo | 0       |
| b) | Plurime incisioni all'epicarpo                            | 10      |
| c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere        | 25      |
| d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie          | 45      |
| e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi       | 75      |

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; frutti distrutti.

### PRODOTTO COCOMERI E MELONI

#### Art. 72 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto **dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -.

#### Art. 73 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

#### Art. 74 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento UE.

#### SI Insurance (Europe), SA

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

| Classe di danno | Descrizione  | % danno di qualità |                                      |
|-----------------|--|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  | Cocomeri           | Meloni<br>Sugar baby<br>Minicocomeri |
| a)              | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà.<br>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri)</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>   | 0                  | 0                                    |
| b)              | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>       | 20                 | 30                                   |
| c)              | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 5,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 1,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul> | 50                 | 60                                   |
| d)              | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.  | 85                 | 85                                   |

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, i frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

### PRODOTTO COLZA, SOIA e GIRASOLE

#### Art. 75 – Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre dall'emergenza.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

#### Art. 76 – Garanzia danni precoci

##### Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'Art. 64 – Spese di salvataggio per danni precoci, in caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-.

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



**PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA****Art. 77 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 marzo per il pisello e dell'1 aprile per le altre colture .

A parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**-, per i seguenti eventi:

- gelo/brina: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 maggio;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

**Art. 78 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

Si intendono in garanzia le produzioni di **FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE** destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto **FAGIOLI** nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Per il prodotto PISELLI** nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità **eccesso di pioggia** i danni da :

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- a deroga dell'art. 11 - **Esclusioni lettera L)** mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo , sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

**Art. 79 - Campioni**

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall'art.24 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capovero dell'art. 24 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**-.

**Art. 80 - Quantificazione del danno**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.

**PRODOTTO MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME - DOLCE****Art. 81 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Limitatamente all'avversità **siccità**, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità **vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

**Art. 82 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto e all'Art. 64 – Spese di salvataggio per danni precoci**, in caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio e che abbiano avuto per effetto:

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Somp International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'**art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo.**

oppure

- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq.

la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

#### **Art. 83 – Operatività della garanzia**

##### **MAIS DA GRANELLA**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

##### **MAIS DA INSILAGGIO**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

##### **MAIS DA BIOMASSA**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

##### **MAIS DA SEME**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

##### **MAIS DOLCE**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allestito in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

#### **Art. 84 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione**

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

##### **MAIS DOLCE**

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita di quantità                 | 15-20 | 21-35 | 36-55 | 56-75 | 76-95 |
| Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 5     | 10    | 15    | 10    | 5     |

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione lattea.

##### **MAIS DA INSILAGGIO**

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita di quantità                 | 15-20 | 21-35 | 36-55 | 56-75 | 76-95 |
| Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 5     | 10    | 15    | 10    | 5     |

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

##### **MAIS DA BIOMASSA**

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita di quantità                 | 20-30 | 31-60 | 61-95 |
| Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 5     | 10    | 5     |

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

##### **MAIS DA SEME**

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita di quantità                 | 15-20 | 21-35 | 36-55 | 56-75 | 76-95 |
| Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 5     | 10    | 15    | 10    | 5     |

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

N.B. Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

**MAIS DA GRANELLA**

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Percentuale perdita di quantità                 | 15-20 | 21-35 | 36-55 | 56-75 | 76-95 |
| Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 5     | 10    | 15    | 10    | 5     |

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla comparsa del "punto nero".

**PRODOTTO MELANZANE**
**Art. 85 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

**Art. 86 - Operatività della garanzia**

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

**Art. 87 – Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE

| Classe di danno | Descrizione  | % danno di qualità |
|-----------------|--|--------------------|
| a)              | Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano:<br>— lieve difetto di forma,<br>— lieve decolorazione della base,<br>— lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.   | 0                  |
| b)              | Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano:<br>— difetti di forma,<br>— difetti di colorazione,<br>— lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq<br>— difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq. | 40                 |
| c)              | Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.  | 80                 |

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTO PEPERONI**
**Art. 88 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

**Art. 89 - Operatività della garanzia**

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

**Art. 90 - Danno di qualità - Tabella di valutazione**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione.<br>A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.  | 0                  |
| b)              | Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).<br>Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentano: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm.<br>Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato. | 35                 |
| c)              | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.  | 75                 |

I fiori\* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

\*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

### PRODOTTO PATATA

#### PATATA DA INDUSTRIA

##### Art. 91 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

##### Art. 92 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

##### Art. 93 – Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.<br>Non devono presentare addolcimento da gelo ed inverdimento.<br>Fanno parte di questa classe i tuberi che:<br>presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. per le patate lunghe; 90 mm. per le patate tonde;<br>sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti;<br>sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.  | 0                  |
| b)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido.<br>Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro compreso fra:<br>mm. 30 e 45 per tutti i tuberi<br>mm- 75 e 90 per i tuberi lunghi<br>mm. 90 e 120 per i tuberi tondi<br>– sono esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto;<br>Sono ammessi i tuberi che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori a:<br>per le screpolature e/o lesioni 5 mm. di profondità,<br>per inverdimento non superiore al 10% della superficie totale del tubero;<br>deformazioni con volume interessato inferiore al 20% del volume totale del tubero; | 35                 |
| c)              | I tuberi di questa classe devono presentare la forma, il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.   | 85                 |

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 94 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 64 - **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

**PATATA DA CONSUMO FRESCO**
**Art. 95 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

**Art. 96 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

**Art. 97 – Danno di qualità**

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

| Classe di danno | Descrizione  | % danno di qualità |
|-----------------|--|--------------------|
| a)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido.<br>Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento .<br>Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.;</li> <li>• sono privi di screpolature ,lesioni, maltrattamenti;</li> <li>• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.</li> </ul>   | 0                  |
| b)              | I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.<br>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido.<br>Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo.<br>Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75.</li> </ul> Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni</li> <li>• al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>• al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;</li> </ul> | 35                 |
| c)              | I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni</li> <li>- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.</li> </ul>   | 50                 |
| d)              | I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale   | 85                 |

**Art. 98 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 64 - **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

#### PRODOTTO POMODORO

##### Art. 99 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia ha inizio:

- 3) all'emergenza in caso di semina;
  - 4) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 dell'1 luglio e che abbia provocato danni gravi, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.

Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

##### Art. 100 - Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art. 32 – Oggetto della garanzia per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

A deroga dell'art. 11 - Esclusioni lettera L), sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno; la garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 99 – Decorrenza e cessazione della garanzia che precede.

A parziale integrazione a quanto previsto all'art.64 – Spese di salvataggio per danni precoci, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m<sup>2</sup>, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo art. 101 - Danno di qualità – Tabella di valutazione.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

##### Art. 101 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

#### POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

| Classe di danno | Descrizione  | Pelato % danno qualità | Concentrato % danno qualità |
|-----------------|--|------------------------|-----------------------------|
| a)              | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10   | 0                      | 0                           |
| b)              | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.   | 20                     | 15                          |
| c)              | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3 | 40                     | 30                          |
| d)              | Lesioni medie; deformazioni medie  | 65                     | 55                          |
| e)              | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo  | 80                     | 70                          |

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



N.B.: I fiori\* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**POMODORO DA MENSA**

| Classe di danno | Descrizione   | % danno di qualità |
|-----------------|---|--------------------|
| a)              | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà.<br>Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti</li> </ul> | 0                  |
| b)              | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti;</li> </ul>                   | 50                 |

N.B.: I fiori\* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(\*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Art. 102 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 28 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 64 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 23 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

**PRODOTTO RISO**
**Art. 103 – Decorrenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia per l'avversità vento forte ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio.

Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

**Art. 104 – Varietà riso tipo indica**

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal-Artemide – Artiglio – Artico – Asia – Brezza – Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 – Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB – Eolo – Ermes – Fast – Febo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio – Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano – Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo – Sillaro – Sirio cl – Sprint – Tanaro – Teso – Thaibonnet – Tigre – Urano – Zena.

**Art. 105 - Danno di qualità – Tabella di maggiorazione**

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



| DANNO DI QUANTITA' | MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE |         |                            |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|
|                    | CLASSIFICAZIONE RISONE               |         |                            |
| %                  | TONDO – MEDIO – LUNGO B              | LUNGO A | Varietà da mercato interno |
| 11-20              | 2                                    | 2       | 3                          |
| 21-30              | 4                                    | 5       | 6                          |
| 31-40              | 5                                    | 6       | 7                          |
| 41-50              | 6                                    | 7       | 10                         |
| 51-60              | 7                                    | 8       | 9                          |
| 61-70              | 7                                    | 8       | 9                          |
| 71-80              | 6                                    | 7       | 8                          |
| 81-90              | 5                                    | 6       | 7                          |
| 91-100             | 2                                    | 2       | 3                          |

**Art. 106 – Evento sbalzo termico**

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

**PRODOTTO SPINACIO**
**Art. 107 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorrere dall'emergenza. e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

**Art. 108 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La franchigia ed il limite di indennizzo sono quelli previsti agli artt. 13 - **Franchigia** e 15 – **Limite di indennizzo**.

**Art. 109 - Quantificazione del danno**

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 23 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

**Art. 110 – Danno di qualità - tabella di maggiorazione**

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

| Classe di danno | Descrizione  | % danno di qualità |
|-----------------|--|--------------------|
| a)              | Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie). | 0                  |
| b)              | Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.  | 50                 |

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

**Art. 111 - Adempimenti in caso di danno**

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all'art. 19 - **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA - entro 24 ore dall'evento.

**Art. 112 - Campioni**

Fermo restando quanto previsto dall'art.24 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 23 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**.

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**PRODOTTO TABACCO****Art. 113 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia**

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del **20 ottobre**.

Esclusivamente per la garanzia Gelo/brina dalle ore 12.00 del 20 ottobre e fino alle ore 12.00 del 30 ottobre vengono considerate in garanzia:

- ✓ Per le varietà Virginia Bright le foglie che rappresentano il terzo scaglione di raccolta come da tabella riportata all'**Art. 116 - Tabelle di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato**;
- ✓ Per la varietà Kentucky da ripieno dalla settima foglia sotto il punto di cimatura;
- ✓ Per la varietà Burley cimato il 40% del capitale assicurato.

**Art. 114 - Condizioni di operatività della garanzia**

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatura delle piante.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Limitatamente alle varietà Virginia Bright la Società riconoscerà l'importo massimo di € 600,00 per ettaro o frazione di esso quale indennizzo convenzionale dei danni subiti da vento forte, subordinato al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata per l'evento in parola e sempreché detta avversità si intenda assicurata e risulti richiamata sul certificato di assicurazione.

Il danno massimo risarcibile non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

In deroga all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia gelo/brina inizia alle ore 12.00 del 15 settembre e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 30 ottobre, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'**art. 113 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia**. Il limite di indennizzo previsto all'**art. 15 - Limite di indennizzo** è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

**Art. 115 - Quantificazione del danno**

1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

2) la valutazione del danno complessivo è effettuata in base:

- a) danno alle foglie non raccogliabili (cadute a terra, piante troncate) = danno di quantità
- b) danno alle foglie che essendo ancora attaccate alla pianta potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte perse = Danno di qualità relativo alla sola garanzia grandine e vento forte.

3) il procento di danno per ogni scaglione sarà determinato dalla perdita di peso calcolata secondo il punto 2a) a cui si dovrà sommare il danno di qualità di cui al punto 2b) opportunamente calcolato sul residuo.

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa, ai sensi del punto 2a), la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste **all'art.116 - Tabella di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato**

**Art. 116 - Tabelle di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato**

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto **all'art. 115 - Quantificazione del danno** -, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme previste **all'art. 115 - Quantificazione del danno** - viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato **all'art. 115 - Quantificazione del danno**.

In caso di foglie superiori a 26 o inferiori a 16, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL FRAZIONAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO**

|         |                      | % peso settore rispetto a peso complessivo assicurato |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                      | 16  | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     | 25     | 26     |
| Settore | N° Foglie a cimatura |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | N° Foglie pianta     |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1       | 1                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 2                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 3                    | 27,03%  | 25,53% | 24,20% | 23,00% | 21,90% | 20,90% | 20,00% | 19,10% | 18,27% | 17,50% | 16,80% |
|         | 4                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 5                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 6                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2       | 7                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 8                    |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 9                    | 40,62%  | 38,36% | 36,36% | 34,53% | 32,89% | 31,38% | 30,00% | 28,62% | 27,38% | 26,22% | 25,16% |
|         | 10                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 11                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 12                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3       | 13                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 14                   | 32,35%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 15                   |   | 36,11% |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 16                   |   |        | 39,44% |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 17                   |   |        |        | 42,47% |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 18                   |   |        |        |        | 45,21% |        |        |        |        |        |        |
|         | 19                   |   |        |        |        |        | 47,72% |        |        |        |        |        |
|         | 20                   |   |        |        |        |        |        | 50,00% |        |        |        |        |
|         | 21                   |   |        |        |        |        |        |        | 52,28% |        |        |        |
|         | 22                   |   |        |        |        |        |        |        |        | 54,35% |        |        |
|         | 23                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        | 56,28% |        |
|         | 24                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 58,04% |
|         | 25                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | 26                   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 117 - Quantificazione del danno varietà Kentucky**

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 115 - Quantificazione del danno, primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

A scelta dell'Assicurato il prodotto assicurato, per ogni partita, può essere suddiviso in due scaglioni ai quali verrà applicato un valore diverso così come di seguito riportato:

- ✓ 60% garanzia fascia;
- ✓ 40% fascetta\ripieno.

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel certificato di polizza, può essere assicurata solo la parte delle sei foglie poste al di sotto del punto di cimatura. In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al 60% della resa massima producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\Ha).

**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

**Art. 118** - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

**Art. 119** - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista **dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**-, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**APPENDICE N.1**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI**

Il Contraente

---

SI Insurance (Europe), SA

---

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

[www.sampo-intl.com](http://www.sampo-intl.com)

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

## APPENDICE N. 2

### ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE

#### 1) TIPOLOGIE DI POLIZZE PRESTATE:

Con riferimento all'**Allegato n.1 - Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia** - della Polizza Collettiva:

- Polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2 del PGR 2019 (avversità di frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 2c del PGR 2019;
- Polizze che coprono due delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del PGR 2019 (avversità frequenza) di cui all'art.3 comma 2f del PGR 2019.

Con riferimento all'**Allegato n.2 - Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia** - della Polizza Collettiva:

- **M9)** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo) di cui all'art.3 comma 2a del PGR 2019;
- **M6)** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 2b del PGR 2019;
- **M5)** – Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e due avversità di frequenza (grandine e vento forte) di cui all'art.3 comma 2b del PGR 2019;
- **M4)** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e una avversità di frequenza (grandine) di cui all'art.3 comma 2b del PGR 2019.

#### 2) PREZZI DI ASSICURAZIONE

Sono quelli stabiliti dal Contraente e devono essere applicati in entità non superiore a quelli massimi fissati dal D.M. n. \_\_\_\_\_

#### 3) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| - per colture a ciclo autunno primaverile                      | il | 31.05.2019 |
| - per colture permanenti                                       | il | 31.05.2019 |
| - per colture a ciclo primaverile                              | il | 30.06.2019 |
| - per colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate | il | 15.07.2019 |

#### 4) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

4.1) Il piano assicurativo individuale (PAI) costituisce un allegato al certificato di assicurazione in base a quanto previsto all'art.6 – punto 5) del PGR 2019. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata in base alle dichiarazioni o alla documentazione fornite dal Socio, firmati dal Socio stesso e dalla Società, saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati il Consorzio tratterrà una copia, le restanti quattro

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*



copie sono così destinate: una alla Direzione della Società, tre all'Intermediario (di cui una a disposizione dei periti, una per il Socio ed una per l'archivio dell'Intermediario).

4.2) La presenza dell'Intermediario all'atto della sottoscrizione del certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.

4.3) L'Intermediario rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

4.4) L'Intermediario dovrà far pervenire al Consorzio i certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

4.5) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, entro 12 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.

4.6) Il Consorzio dovrà comunicare alla Società e per conoscenza all'Intermediario, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei certificati di assicurazione agli uffici consortili i certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata vidimazione.

4.7) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

4.8) Successivamente, in base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse le rispettive Polizze Riepilogative per Agenzia con il relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

4.9) I certificati relativi ai prodotti soggetti a disciplina delle quote od ai disciplinari di produzione saranno accompagnati da apposita autocertificazione sottoscritta dal Socio.

## 5) COPERTURE ASSICURATIVE FUORI REGIONE

Qualora siano notificate al Contraente delle coperture il cui comune di rischio risulti ubicato al di fuori della regione di appartenenza del Contraente, le condizioni contrattuali (normative e tariffarie) applicate saranno quelle concordate dalla Società con il Condifesa nel cui territorio è ubicato il rischio.

La Società si impegna a comunicare con apposita Appendice al Contraente dette condizioni.

## 6) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

### A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

*"L'Assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite da ..... anterischio del ..... che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo."*

La Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**B) Danni anterischio non dichiarati**

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni grandine e/o da altri eventi in garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c..

**C) Corresponsione del premio**

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

**7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO PROPORZIONALE DEL PREMIO**

A parziale integrazione del disposto dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione le domande di riduzione devono essere notificate, redatte e trasmesse dall'Intermediario alla Società ed al Consorzio secondo le modalità previste ai punti 3 e 4 della presente Appendice.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale della domanda di riduzione, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della domanda di riduzione.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

**8) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai soprapremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto con valuta fissa al **14 novembre 2019** sul c/c intestato a "SI INSURANCE (EUROPE), SA" presso l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale FI ISP - Parma:

|  |
|--|
| <b>IBAN</b>                              |
| <b>IT 49 S030 6912 7111 0000 0012830</b> |

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Polizza Collettiva.

**9) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI**

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei risarcimenti.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento del risarcimento al Socio aderente avente diritto a partire dal **16 dicembre 2019** ed entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019, salvo diversa volontà del Socio stesso.

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150*  
**Sede Legale:** Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Contraente, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento dei risarcimenti.

In caso di insolvenza, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto.

## 10) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro il **30 novembre 2019**.

Nel caso di insolvenza, la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Contraente, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo dovuto al Socio moroso.

Qualora il Socio, benché sollecitato dal Contraente a manifestare o meno il consenso, non dichiari la propria volontà, e sempreché tale circostanza sia documentata dal Contraente medesimo, la Società si impegna a riconoscere il Contraente stesso beneficiario dell'indennizzo, depositando presso l'istituto di credito prescelto dal Contraente, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo dovuto al Socio moroso.

Il Contraente, una volta ricevuto da parte della Società l'importo dell'indennizzo, provvederà a ritenere per sé l'ammontare delle quote assicurative ed associative dovute dal Socio moroso, fino alla concorrenza del debito. Eventuali importi a credito del Socio al termine dell'operazione di cui trattasi, saranno accreditati allo stesso Socio direttamente dal Contraente.

Il Consorzio rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con la Società.

## 11) FASE DI RILEVAZIONE DEI DANNI

### Denunce di danno

Copia delle denunce di danno e dei relativi elenchi sarà inviata a cura dell'Intermediario alla sede del Condifesa, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti.

### Rilevazione dei danni – Responsabile di Squadra – Accertamenti peritali

La Società dichiara che la rilevazione dei danni sarà effettuata dal Servizio Peritale reso disponibile da G.R.A.I. S.r.l. A tale fine sarà incaricato uno (o più) Responsabile di Squadra, il cui nominativo verrà comunicato al Condifesa. Egli fornirà informazioni al Condifesa medesimo sull'organizzazione e sullo svolgimento delle perizie e, inoltre, farà pervenire copie dei bollettini di campagna con gli esiti delle rilevazioni con cadenza decadale. Le Parti riconoscono che, in caso di ispezione dei prodotti assicurati od all'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'Assicurato dovrà produrre la planimetria catastale relativa a tutte le produzioni afferenti il medesimo comune.

### Perizia d'appello

In riferimento a quanto disposto dall'art. 25, commi 4 e 6, delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è di seguito riportato. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

### SI Insurance (Europe), SA

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**ELENCO TERZI PERITI**

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

| COGNOME E NOME           | INDIRIZZO   | TELEFONO                         | PRODOTTI  |
|--------------------------|---|----------------------------------|---|
| Ardizzone dr. Alessandro | Via Vecchia Ognina, 161<br>95127 CATANIA                    | 095/377436<br>335/5441535        | Frutta – Uva<br>Pomodoro<br>Prodotti speciali     |
| Brandoni p.a. Tommaso    | Via Colombo, 50 - 60022<br>CASTELFIDARDO (AN)               | 071/78512 335/5826350            | Tabacco – Uva –<br>Cereali – Prodotti<br>speciali |
| Lombardelli p.a. Sergio  | Via Grande, 31<br>26845 CODOGNO (LO)                        | 0377/30070<br>335/6152841        | Frutta – Uva                                      |
| Fratini Paolo            | Via Del Sole, 10<br>06016 San Giustino (PG)                 | 339/8904978<br>075/8559701 (Fax) | Frutta – Uva –<br>Tabacco - Prodotti<br>speciali  |
| Follador Giovanni        | Via Trieste, 51<br>31050 Miane (TV)                         | 0438/893922<br>338/6094309       | Uva - Frutta                                      |
| Rancati p.a. Gianfranco  | Via Cornegliani, 5<br>26010 DOVERA (CR)                     | 0373/94223<br>338/8017242        | Cereali – Mais<br>Soia – Riso                     |
| Righi dr. Iven           | Via Argine Mola, 13<br>Fraz. Godezza<br>42018 POVIGLIO (RE) | 0522/969774<br>347/6492448       | Frutta – Uva                                      |

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

**SI Insurance (Europe), SA***A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n. I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096  
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

### APPENDICE N. 3 TARIFFE

#### A) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE

La Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 3) dell'Appendice n.2 della Polizza Collettiva.

#### B) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Con riferimento alle tipologie di polizza riportate all'art. 1 - **Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - dell'Allegato n.1** della Polizza Collettiva, si stabilisce quanto segue:

#### 1) SCELTA DELLA FRANCHIGIA GRANDINE SUPERIORE

La scelta della franchigia più elevata, purché non superiore al 30%, è consentita di cinque punti in cinque punti. Essa comporta uno sconto del 15% rispetto alla tariffa relativa alla franchigia immediatamente inferiore. A partire dalla franchigia 20% è ammesso unicamente il passaggio alla franchigia 30%. Di seguito una tabella riepilogativa:

| Franchigia   | Riduzione tasso fr. 10% |
|--------------|-------------------------|
| Da 10% a 15% | 15%                     |
| Da 10% a 20% | 30%                     |
| Da 10% a 30% | 40%                     |

#### 2) RIDUZIONI TARIFFARIE PER OPZIONE FRANCHIGIA SCALARE - GARANZIA GRANDINE

L'opzione della franchigia scalare comporta le seguenti riduzioni tariffarie da calcolarsi sul tasso grandine a franchigia minima

| Prodotto                                | Riduzione |
|---|-----------|
| Cereali, mais, oleaginose, riso         | 20%       |
| Uva, pomodoro, prodotti speciali, vivai | 15%       |
| Frutta, olive, tabacco                  | 10%       |

Le percentuali di riduzione suindicate devono intendersi estese anche alla garanzia vento forte.

#### 3) RIDUZIONE TARIFFARIA PER CERTIFICATI CON SOGLIA 20% SU BASE TARIFFA FRANCHIGIA FISSA MINIMA (10%, 15%, 20%) SENZA SOGLIA

##### GRANDINE

| Prodotto                           | Riduzione |        |        |        |
|------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
|                                    | Fr. 10%   | Fr.15% | Fr.20% | Fr.30% |
| Frutta                             | ==        | 10%    | 5%     | 5%     |
| Olive                              | ==        | 15%    | 5%     | 5%     |
| Uva                                | 15%       | 15%    | 5%     | 5%     |
| Riso                               | 20%       | 20%    | 5%     | 5%     |
| Pomodoro                           | ==        | 20%    | 5%     | 5%     |
| Tabacco                            | ==        | 10%    | 5%     | 5%     |
| Vivai e piante, piccoli frutti     | ==        | ==     | 5%     | 5%     |
| Cereali, mais, oleaginose          | 35%       | 20%    | 5%     | 5%     |
| Tutti gli altri prodotti a fr. 10% | 10%       | 10%    | 5%     | 5%     |
| Tutti gli altri prodotti a fr. 20% | ==        | ==     | 5%     | 5%     |

Per i certificati di assicurazione emessi con franchigia scalare si applicano i coefficienti di riduzione riportati nella sottostante tabella:

#### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

| Riduzione                |  |
|--------------------------|--|
| Frutta                   | Tasso complessivo al netto della riduzione per franchigia scalare prevista al punto 2) |
| Tutti gli altri prodotti | 5%   |

**ALTRE AVVERSITA' : VENTO FORTE**

| Prodotto                                    | R i d u z i o n e |        |        |        |
|---|-------------------|--------|--------|--------|
|   | Fr.10%            | Fr.15% | Fr.20% | Fr.30% |
| Frutta                                      | =                 | 10%    | 5%     | 5%     |
| Olive                                       | ==                | 15%    | 5%     | 5%     |
| Uva   | 15%               | 15%    | 5%     | 5%     |
| Riso  | 20%               | 20%    | 5%     | 5%     |
| Pomodoro                                    | =                 | 20%    | 5%     | 5%     |
| Tabacco                                     | ==                | 10%    | 5%     | 5%     |
| Vivai e piante, piccoli frutti              | ==                | ==     | 5%     | 5%     |
| Cereali, mais, oleaginose                   | 35%               | 20%    | 5%     | 5%     |
| Tutti gli altri prodotti a fr. grandine 10% | ==                | 10%    | 5%     | 5%     |
| Tutti gli altri prodotti a fr. grandine 20% | ==                | ==     | 5%     | 5%     |

Certificati a franchigia scalare: per tutti i prodotti si applica un coefficiente di riduzione del 5%.

**ALTRE AVVERSITA' : SBALZO TERMICO, ECCESSO DI PIOGGIA, COLPO DI SOLE, VENTO CALDO**

| Prodotto             | Riduzione |
|----------------------|-----------|
| Per tutti i prodotti | 5%        |

**4) FRUTTA – IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA – RETI ANTIGRANDINE**

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) la tariffa complessiva della garanzia grandine sarà ridotta del :

- 70% con cessazione della garanzia grandine alle ore 12.00 del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia.
- 40% con cessazione della garanzia grandine in base a quanto previsto all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

**5) UVA DA VINO (cod. 002C000)**

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di un aumento del 15% sulla tariffa dell'uva da vino (cod. 002B000).

**6) UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA – UVA DA TAVOLA SOTTO RETE**
**UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (cod. 0030800)**
**SI Insurance (Europe), SA**

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
 Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096

Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.



La scelta di tale garanzia è concessa a livello di singolo Socio ed è prestata con l'applicazione dello sconto del 15% sulla tariffa dell'uva da tavola (cod. 0030000). Limitatamente alla regione SICILIA detta garanzia è prestata alla medesima tariffa dell'uva da tavola (cod. 0030000)

#### **UVA DA TAVOLA SOTTO RETE (cod. 0030200)**

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) la tariffa complessiva della garanzia grandine sarà ridotta del 30%.

In caso di coesistenza di impianti di uva da tavola coperti con teli di plastica e da rete antigrandine la tariffa complessiva della garanzia grandine è calcolata con l'applicazione di uno sconto del 30% sulla tariffa dell'uva da tavola (cod. 0030000).

#### **7) RISO – Varietà gruppo indica (cod. 9040000)**

La garanzia è prestata con tariffa propria pari alla tariffa comunale del riso (cod. 0040000) maggiorata del 20%.

Con riferimento alle tipologie di polizza riportate all'art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - dell'Allegato n.2 della Polizza Collettiva, si stabilisce quanto segue:

##### **1) TARIFFE DI PREMIO**

I tassi di assicurazione allegati alla presente Polizza Collettiva ne formano parte integrante.

Per i prodotti che presentano sistemi di difesa attiva è previsto:

- uno sconto del 30% per il prodotto sotto rete,
- uno sconto del 10% in presenza di impianti antibirina,
- uno sconto del 30% nel caso sussistano più sistemi di protezione sul medesimo prodotto,

Per la tipologia di polizza M5) e M4) di cui all'art.1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - dell'Allegato n.2 della Polizza Collettiva sono ammesse coperture assicurative esclusivamente riferite ai prodotti frumento e altri cereali minori, mais, oleaginose, riso, uva da vino e frutta.

##### **2) FRANCHIGIA**

La copertura viene prestata con l'applicazione delle franchigie contrattuali distinte per prodotto e per evento così come riportato all'art. 13 – Franchigia delle condizioni generali di assicurazione.

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

#### **SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*

**APPENDICE N. 4****REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2/8/2018  
REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2/8/2018**

Prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società il “Set Informativo” contenente:

- a) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario,
- b) DIP danni,
- c) DIP aggiuntivo.

Il “Set Informativo” è trasmesso in formato elettronico, secondo quanto previsto all’art.4 – comma 3 - del Reg. IVASS n.41/2018. Su richiesta del Contraente il “Set Informativo” potrà essere inviato, in via alternativa, su supporto cartaceo.

La Società dichiara che l’Agenzia A&A srl è l’unico distributore del quale intende avvalersi per la raccolta dei contratti regolati dalla presente Polizza Collettiva. A tale riguardo trasmette il modello Allegato n.4 del Reg. IVASS n.40/2018 contenente le informazioni relative al distributore.

I documenti presenti all’interno del “Set Informativo” saranno consegnati dal Contraente agli aderenti prima della loro adesione alla Polizza Collettiva secondo le modalità previste dall’art. n.66 del Regolamento n.40/2018, a mezzo pubblicazione sul sito internet del Contraente.

In ogni caso la Società al fine di garantire l’accesso al “Set Informativo” agli aderenti ha disposto che esso sia pubblicato sul sito internet del distributore A&A srl all’indirizzo [www.aeasompo.com](http://www.aeasompo.com) cliccando su **Informativa precontrattuale all’interno dell’area Campagna assicurativa 2019 della sezione Documenti** e con l’avvertenza che le informazioni ivi contenute saranno disponibili per tutta la durata del contratto.

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

**SI Insurance (Europe), SA**

*A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.*

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

[www.sompo-intl.com](http://www.sompo-intl.com)

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096*

*Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*